

**CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO E LA QUALIFICAZIONE DI
SPECIFICHE INIZIATIVE DI POLITICA SOCIALE E DI SENSIBILIZZAZIONE
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL BANCO ALIMENTARE PER LA VALLE
D'AOSTA**

TRA

la **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, (di seguito
"Amministrazione regionale"), con sede in Aosta, Piazza Deffeyes,
1, nella persona dell'Assessore regionale alla Sanità, salute e
politiche sociali, sig. Mauro Baccega, il quale agisce
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione regionale che rappresenta, essendo a ciò
autorizzato in forza della deliberazione della Giunta regionale n.
1597/2019 in data 22 novembre 2019,

E

il **CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA**, (di seguito
"CELVA"), con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, PI
00665740072 (iscritto al registro regionale enti cooperativi alla
sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del
Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Franco Manes,
il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza
della deliberazione n. 71/2019 del Consiglio d'Amministrazione del
CELVA,

E

l'associazione di volontariato **BANCO ALIMENTARE PER LA VALLE**

D'AOSTA - ODV, (di seguito "Banco alimentare") con sede in Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin, Strada Sogno, PI 91047050074, nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig.ra Gioia Brunod, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Banco alimentare che rappresenta, essendo a ciò autorizzata in forza del verbale del Consiglio direttivo del 26 febbraio 2014,

di seguito, congiuntamente, "Parti";

PREMESSO CHE

– con deliberazione della Giunta regionale n. 1597/2019 del 22 novembre 2019 si approva la stipula di una convenzione tra l'Amministrazione regionale, il CELVA e il Banco alimentare per il supporto finanziario a sostegno di specifiche iniziative di politica sociale e di sensibilizzazione nell'ambito delle attività del Banco alimentare per la Valle d'Aosta;

– con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA n. 71/2019 del 5 novembre 2019 si approva la stipula della succitata convenzione tra l'Amministrazione regionale, il CELVA e il Banco alimentare;

– la Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie finalità

sociali, culturali, civili e di protezione civile;

– il CELVA, in attuazione dei propri obiettivi statutari, promuove iniziative di interesse generale per gli enti locali, in particolare modo a sostegno dello sviluppo anche socio- economico degli stessi e della popolazione;

– il Banco alimentare, associazione iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, si propone finalità di solidarietà rivolte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno; nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione intende contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà mediante la raccolta di eccedenze alimentari e la redistribuzione delle stesse ad enti e iniziative che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri e agli emarginati. L'associazione si occupa inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del tema della povertà e dell'emarginazione;

– la legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e la legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" sono i riferimenti nazionali per le attività di cui si tratta;

– il sostegno alle attività oggetto della convenzione è in linea con i principi e gli indirizzi dello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dello Statuto del CELVA, nonché dei principi e degli indirizzi della Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 recante “Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale”;

– l'opportunità di sostenere e qualificare le attività del Banco alimentare, volte ad alleviare le situazioni di emarginazione e di degrado, è orientata a garantire un supporto finanziario istituzionale certo e costante nel breve periodo, al fine di ampliare sul territorio della regione non solo la rete degli enti coinvolti, la quantità di derrate distribuite e il numero di indigenti assistiti, ma anche la conoscenza nella popolazione delle iniziative ed attività destinate a ridurre l'emergenza povertà mediante la riduzione dello spreco alimentare;

– è indubbio il carattere meritorio delle attività già svolte negli scorsi anni dal Banco alimentare e gli esiti positivi che hanno caratterizzato le iniziative intraprese, con particolare riguardo alla “Colletta Alimentare” e alla raccolta “Donacibo”.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

Efficacia delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. La presente convenzione si pone l'obiettivo di disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione regionale, il CELVA e il Banco alimentare in merito al sostegno e alla qualificazione delle attività del Banco Alimentare.

Art. 3

Finalità

1. Con la presente convenzione le Parti intendono promuovere lo sviluppo dell'attività del Banco alimentare al fine di incrementarne le potenzialità in termini di:

- a) numero di assistiti finali e di enti privati coinvolti nelle attività;
- b) quantità di derrate fornite, soprattutto fresche e deteriorabili, al fine di fornire risposte qualitativamente superiori e di ramificazione di intervento sul territorio della Regione Valle d'Aosta.

Art. 4

Durata

1. La presente convenzione ha durata triennale (2020 - 2022), dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

2. La convenzione potrà essere rinnovata, per uguale o inferiore periodo, tramite accordo scritto fra le Parti, e comunque a seguito di approvazione del rinnovo da parte della Giunta regionale, del Consiglio di Amministrazione del CELVA e dell'organo amministrativo del Banco alimentare.

Art. 5

Impegni del Banco alimentare

1. Il Banco alimentare si impegna a:

a) organizzare annualmente la "Colletta Alimentare" e procedere alla tempestiva e preventiva divulgazione della medesima, mediante ogni iniziativa e forma di comunicazione utile al fine di coinvolgere la popolazione, gli enti locali e le istituzioni valdostane;

b) organizzare annualmente, mediante il coinvolgimento di tutti i plessi scolastici della Valle d'Aosta, il progetto di raccolta di derrate alimentari "Donacibo" secondo le modalità e lo schema organizzativo già utilizzato nel passato;

c) organizzare, anche al fine di potenziare l'auspicato esito positivo della Colletta Alimentare e del Progetto "Donacibo" di cui ai punti a) e b), una diffusa attività divulgativo-informativa presso gli Istituti scolastici della Valle d'Aosta, comprensiva di eventuali visite al magazzino del Banco alimentare, a partire dalla scuola dell'obbligo, secondo un calendario da concordarsi con le Istituzioni scolastiche stesse;

d) predisporre e trasmettere annualmente all'Amministrazione regionale e al CELVA il programma dettagliato delle attività che il Banco alimentare si impegna a realizzare. Per l'anno 2020, il programma annuale delle attività deve essere trasmesso entro il 31 gennaio 2020. Per gli anni successivi, il programma delle attività deve essere trasmesso

contestualmente alla trasmissione del resoconto di cui alla successiva lettera e);

e) predisporre, secondo le modalità di cui all'art. 9, un dettagliato resoconto annuale relativo alle attività svolte e trasmetterlo all'Amministrazione regionale e al CELVA.

2. Il Banco alimentare, inoltre, si impegna a:

a) potenziare l'attività tradizionale di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari ai bisognosi sul territorio regionale, anche al fine di garantire una copertura capillare ed omogenea dello stesso, ricercando e selezionando nuovi volontari e diversificando le fonti di approvvigionamento;

b) ricercare canali ecosostenibili di distribuzione delle derrate alimentari.

Art. 6

Impegni dell'Amministrazione regionale

1. Per sostenere e qualificare le attività del Banco alimentare di cui all'art. 5, l'Amministrazione regionale si impegna a:

a) effettuare una puntuale valutazione sul programma annuale delle attività predisposto dal Banco alimentare, favorendone il coordinamento e l'integrazione con altre attività, progetti, interventi di lotta alla povertà e all'emarginazione sociale già avviati sul territorio regionale;

b) intervenire con risorse finanziarie annue pari a euro 3.000,00, che potranno essere utilizzate per le attività di cui alla presente convenzione e, dopo averlo concordato con l'Amministrazione

stessa, per attività di contrasto alla povertà, nonché, se necessario, per l'acquisto di derrate alimentari o per il finanziamento di particolari interventi, necessità o attività specifiche;

c) promuovere, attraverso i propri canali istituzionali, le attività realizzate dal Banco alimentare nell'ambito della presente convenzione.

Art. 7

Impegni del CELVA

1. Per sostenere e qualificare le attività del Banco alimentare di cui all'art. 5, il CELVA si impegna a:

a) effettuare una puntuale valutazione sul programma annuale delle attività predisposto dal Banco alimentare;

b) intervenire con risorse finanziarie annue pari a euro 10.000,00;

c) promuovere, presso i propri enti soci, le attività realizzate dal Banco alimentare nell'ambito della presente convenzione.

Art. 8

Modalità di erogazione

1. Per le attività di cui all'art. 5, il co-finanziamento annuo di € 3.000,00 sarà erogato annualmente dall'Amministrazione regionale per € 2.000,00 entro fine febbraio e i restanti € 1.000,00 entro 60 giorni dalla presentazione del resoconto di cui all'articolo 9.

2. Per le attività di cui all'art. 5, il co-finanziamento annuo di € 10.000,00 sarà erogato annualmente dal CELVA per € 6.000,00

entro fine febbraio e i restanti € 4.000,00 entro 60 giorni dalla presentazione del resoconto di cui all'articolo 9.

Art. 9

Resoconto delle attività

1. Il Banco alimentare si impegna a predisporre e presentare all'Amministrazione regionale e al CELVA, entro il 31 gennaio di ogni anno, un dettagliato resoconto annuale relativo alle attività svolte, al fine di consentire la liquidazione del cofinanziamento di cui agli articoli 6 e 7 e secondo le modalità di cui all'art. 8.

2. Il resoconto presentato all'Amministrazione regionale e al CELVA dovrà riportare:

a) i risultati dell'appuntamento annuale della "Colletta Alimentare", con il dettaglio dei punti di raccolta presenti sul territorio regionale, la quantità di derrate alimentari raccolte, la descrizione delle iniziative e delle azioni di comunicazione realizzate nell'ambito della "Colletta Alimentare";

b) i risultati del progetto di raccolta di derrate alimentari "Donacibo", con il dettaglio delle scuole presso le quali sono stati organizzati i punti di raccolta, il numero di studenti coinvolti, i risultati ottenuti in termini di derrate alimentari raccolte;

c) il consuntivo dell'attività divulgativo-informativa effettuata durante l'anno scolastico presso gli Istituti scolastici della Valle d'Aosta, esplicitando il macro-programma dei corsi e il

dettaglio in merito a: data, istituzione scolastica, scuola, classe,
numero di ore per ogni classe e totale delle ore erogate;

3. Il resoconto annuale, da presentare all'Amministrazione regionale e al CELVA, oltre a quanto indicato ai punti precedenti, dovrà altresì riportare la descrizione delle attività svolte ai fini dell'adempimento di cui all'art. 5, punto 2.

Art. 10

Diritto di recesso

1. È espressamente attribuita alle Parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1373 del codice civile. Tale facoltà potrà essere esercitata dalle Parti con posta elettronica certificata (PEC) e avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 11

Variazioni

1. Le pattuizioni contenute nella presente convenzione potranno subire modifiche solo previo consenso scritto delle Parti.

Art. 12

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le

informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Art. 14

Registrazione della convenzione

1. La presente convenzione, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Amministrazione regionale

L'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega

Per il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

Il Presidente, Franco Manes

Per il Banco alimentare

Il Presidente, Gioia Brunod